



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI.

L'anno duemilaoliciotto~~diciasette~~ il giorno UNO del mese FEBBRAIO, alle ore 12,00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---------------|-----------|--------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 3) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 4) CARNAZZO | Giuseppe | Vice Sindaco |
| 5) ALIANO | Angelo | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Sig. Giuseppe Basso**

Partecipa il V. Segretario Generale Dr. Giuseppe Stefio

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li. 02/02/2018

Il Responsabile dell'Area II
Dott. Giuseppe Stefio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 02/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Stefio

Il Sindaco Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE TARI

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto

- Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Visti

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì*

della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficulta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”.

Dato atto

- che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/2013, convertito in legge 124/2013;
- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 12/08/2014;

Dato atto

- che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Vista

- la relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo, intesa ad evidenziare alcune criticita' ed incongruenze che si sono ravvisate nella fase applicativa del tributo e contenente alcune proposte di modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento per l'applicazione della IUC componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari), che qui si allega;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, il parere favorevole di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarita' finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potesta' regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realta' economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Considerato

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014 precisamente gli articoli 31, 33 e 37 :

Art. 31

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa

Modifica al punto 2 ultimo periodo:

Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari ad **1 unità**;

Art. 33

Riduzioni

Modifica al punto 4) secondo periodo e soppressione del punto 6) :

- 1 La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
- 2 Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20% ;

- 4 Nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art.3, comma 3 riduzione del 15%. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione , nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 5 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 6 **soppresso**
- 7 è altresì prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune.
Per tali riduzioni non è prevista la cumulabilità

Integrazione :

art. 33 bis Compostaggio domestico

E' prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere ed attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido. Gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio.

Per le utenze che assicurano il compostaggio la riduzione sarà del 30%.

Modifica all'art.37 punto 5)

- 5 **Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate , la cui scadenza sarà stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe.** Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006.
- di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2018, vista l'approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione anno 2018;
 - di trasmettere al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la definitiva approvazione ;
 - di dare mandato al Funzionario Responsabile della IUC di curare gli adempimenti consequenziali;

Il Sindaco
Giuseppe Basso

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art.4 della L R. n.23/1997;

Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n.30

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta , che qui di seguito si intende integralmente descritta;
- Di trasmettere al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la definitiva approvazione
- Di dare mandato al Funzionario Responsabile della IUC di curare gli adempimenti consequenziali;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.44/91;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(~~Don. Giuseppe STELLI~~)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 01-02-2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

Servizi Finanziari – Entrate Tributarie

Prot. n.

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0021370

Del 08/11/2017

Titolo V Classe

Sottoclasse

Al Sig. Sindaco

Giuseppe Basso

Al Responsabile di P.O. dell'Area II

Dott. Giuseppe Stefio

Loro Sedi

**OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale IUC-
Componente TARI. Relazione Tecnica.**

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge n.147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC.

La TARI , o tassa sui rifiuti, è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “ metodo normalizzato “ di cui al D.P.R. n.158 del 1999 che prevede:

- per le utenze domestiche una tassazione sia in base alla superficie occupata che in base al numero degli occupanti ;
- per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere) si tiene conto delle superfici e della categoria di appartenenza dell'attività svolta nel locale o area.

Il Comune di Carlentini , con provvedimento di Consiglio Comunale n. 15 del 12 agosto 2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina della “Imposta Unica Comunale – IUC”, con il quale è stata istituita la relativa imposta e indicate le modalità ed i criteri di applicazione delle tariffe in relazione alle peculiarità di servizi correlati, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria.

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge, anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Orbene, nella fase applicativa del tributo sono state ravvisate alcune criticità e incongruenze che sottopongo alla Vostra attenzione :

- per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti viene calcolato nella misura di 2 unità usufruendo della riduzione del 20% sulla determinazione della tassa ;
- mancata definizione delle modalità di effettuazione del compostaggio domestico, a cui , comunque, v'è riconosciuta ai sensi dell'art.33 punto 6 del vigente regolamento, la riduzione del 30% sulla determinazione della tassa ;

Accogliendo le lamentele dei contribuenti residenti in altro Comune o dei proprietari di seconde case non locate, che non intendono disattivare i contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete per non pagare la tassa e che sono obbligati a corrispondere la tassa sui rifiuti come precedentemente descritto e verificato che molti contribuenti usufruiscono della riduzione del 30% della tassa con l'acquisto di un KIT posizionato sul balcone dell'appartamento, stante la mancata definizione delle modalità di esecuzione del compostaggio domestico.

Propongo di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera di C.C. n.15 del 12/08/2014 , nel Titolo IV che disciplina la Tassa sui Rifiuti TARI intervenendo nella formulazione degli articoli 31, 33 e 37 ed introducendo l'art.33 bis

- art. 31 punto 2) per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari ad **1 unità**;
- art.33 punto 6) **soppresso**;
- **art. 33 bis Compostaggio domestico**

E' prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere ed attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido. Gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio.

Per le utenze che assicurano il compostaggio la riduzione sarà del 30%.

Constatato che, l'iter amministrativo da seguire annualmente, per la stesura del piano finanziario, la definizione delle tariffe e conseguente spedizione delle fatture, interessando diversi uffici ed organi istituzionali non permette di rispettare le scadenze del pagamento del

tributo, previsto dal vigente regolamento in quattro rate nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre . Si propone la modifica dell'art. 37 punto 5 nella parte in cui vengono indicati i mesi di scadenza, mantenendo il numero delle quattro rate.

Si evidenzia infine che la dicitura "" **Per tali riduzioni non è prevista la cumulabilità** , erroneamente inserita alla punto 4 dell'art.33, deve intendersi riferita a tutte le riduzioni previste dal suddetto articolo e pertanto va inserita nella parte finale dell'articolo 33.

Carlentini, 08/11/2017



Il Funzionario Responsabile della IUC
D.ssa Giuseppa Ferruto